

Codice A18040

D.D. 8 maggio 2015, n. 1081

Autorizzazione idraulica n. 4785, per la realizzazione di un attraversamento in subalveo del rio Ronello, in Comune di Fiano. Ditta: SMAT S.p.A.

In data 27.02.2015, la Smat s.p.a. con sede in c.so XI Febbraio 14, Torino, Partita I.V.A. n. 07937540016, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento in subalveo nel rio Ronello consistente nella posa in alveo di una tubazione fognaria in PEAD DN 90 protetta da un bauletto in cls posto alla profondità di m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Silvano Crosazzo, costituiti da una relazione tecnica e da una tavola grafica, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 07.04.15 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto l'art. 37 della l.r. 16/1999 e la D.G.R. n. 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/01)
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la SMAT s.p.a., ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per ribottimento di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. sia posta particolare attenzione alla quota di posa della tubazione, la cui generatrice superiore dovrà risultare ad una profondità di almeno mt. 1.00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
6. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto, (caso di danneggiamento) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.lgs 42/04-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

13. per le opere previste dovrà essere conseguito formale atto di concessione ai sensi delle LL.RR 20/2002 e 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06.12.2004. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del citato regolamento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole